

# Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

del XX mese 20XX

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 1992<sup>1</sup> sulla statistica federale (LStat),

ordina:

## Sezione 1: Disposizioni generali

**Art. 1** Obiettivo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.

<sup>2</sup> Il REA viene utilizzato per l'esecuzione di altri compiti legali.

**Art. 2** Definizioni

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si intendono per:

- a. *progetto di costruzione*: oggetto che richiede un'autorizzazione di costruzione in base all'articolo 22 della legge federale del 22 giugno 1979<sup>2</sup> sulla pianificazione del territorio (LPT);
- b. *edificio*: costruzione duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve da abitazione o per il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinata, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;
- c. *abitazione*: secondo la definizione dell'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 2015<sup>3</sup> sulle abitazioni secondarie (LASEC);
- d. *entrata nell'edificio*: accesso all'edificio dall'esterno. L'entrata, salvo eccezioni, è indicata dall'indirizzo dell'edificio;
- e. *indirizzo dell'edificio*: indicazione dell'indirizzo ai sensi dell'art. 26b dell'ordinanza sui nomi geografici<sup>4</sup> e delle sue coordinate.

## Sezione 2: Organizzazione, gestione e contenuto del REA

**Art. 3** Compiti dell'UST

<sup>1</sup> L'UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che ne indica modalità, nomenclature e codificazioni. Nell'elaborarlo tiene conto delle esigenze e delle necessità dei Comuni, dei Cantoni e dei servizi della Confederazione che utilizzano il REA.

<sup>2</sup> Dopo aver consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare.

<sup>3</sup> Definisce modalità, nomenclature e codificazioni per gli identificatori e le caratteristiche corrispondenti che figurano nel REA.

<sup>4</sup> L'UST emana, insieme con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l'Ufficio federale di topografia (swisstopo), direttive volte a uniformare la definizione del concetto di edificio ai sensi dell'articolo 2 lettera b, allo scopo di standardizzare la gestione dei dati del REA.

**Art. 4** Collaborazione dell'UST con altri servizi

L'UST collabora con:

- a) i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b) gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;
- c) i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d) i responsabili cantonali del coordinamento.

RU 2000 1555

<sup>1</sup> RS 431.01

<sup>2</sup> RS 700

<sup>3</sup> RS 702

<sup>4</sup> RS 510.625

**Art. 5**           Compiti dei Cantoni

<sup>1</sup> Ogni Cantone definisce un servizio responsabile di coordinare le attività del REA e comunica all'UST quali sono i servizi incaricati di aggiornare i dati.

<sup>2</sup> D'intesa con l'UST, il servizio cantonale di coordinamento garantisce l'aggiornamento costante dei dati del REA.

**Art. 6**           Registri cantonali e comunali riconosciuti

<sup>1</sup> L'UST può delegare il controllo della qualità e il sostegno ai servizi incaricati dell'aggiornamento del REA ai Cantoni o a grandi città che gestiscono un registro soddisfacente (riconosciuto) a condizione che:

- a. una disposizione di legge cantonale o comunale motivi l'esistenza del registro, ne regoli il funzionamento e definisca il servizio competente della sua tenuta;
- b. il registro sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l'articolo 3 capoverso 2;
- c. il registro comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga i dati completi di un Cantone.

<sup>2</sup> Se questi requisiti sono adempiuti, l'UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un contributo annuo. Questo contributo è costituito da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione.

<sup>3</sup> I contributi annui possono essere ridotti se le esigenze qualitative di cui all'articolo 3 capoverso 2 non sono soddisfatte. Il dipartimento stabilisce il quadro che disciplina la riduzione del contributo.

**Art. 7**           Oggetti registrati nel REA

<sup>1</sup> L'UST registra:

- a. i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio del permesso di costruzione;
- b. tutti gli edifici e le loro entrate (compresi gli indirizzi) e rispettive abitazioni;
- c. altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.

<sup>2</sup> Gli edifici pianificati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio del permesso di costruzione.

<sup>3</sup> L'UST definisce nel catalogo delle caratteristiche eventuali deroghe alla registrazione degli oggetti di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Oggetti, costruzioni e installazioni soggetti all'ordinanza del 2 maggio 1990<sup>5</sup> concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.

**Art. 8**           Informazioni registrate nel REA

<sup>1</sup> L'UST registra per ogni progetto di costruzione le seguenti informazioni:

- a. identificatore del progetto di costruzione dell'UST (EPROID);
- b. Comune politico;
- c. riferimento dell'immobile;
- d. descrizione del progetto di costruzione;
- e. committente;
- f. genere di lavori;
- g. costi del progetto;
- h. stato del progetto;
- i. tipo della deroga al permesso di costruzione;
- j. numero di edifici del progetto di costruzione;
- k. numero di abitazioni del progetto di costruzione.

<sup>2</sup> L'UST registra per ogni edificio le seguenti informazioni:

- a. identificatore dell'edificio dell'UST (EGID);
- b. numero dell'edificio del Cantone o del Comune;
- c. identificatore dell'entrata dell'edificio dell'UST (EDID);
- d. Comune politico;
- e. riferimento dell'immobile;
- f. denominazione dell'edificio;
- g. indicazione dell'indirizzo secondo l'articolo 26b ONGeo;
- h. punto di riferimento geolocalizzato dell'edificio;
- i. categoria dell'edificio;

---

<sup>5</sup> RS 510.518.1

- j. stato dell'edificio;
- k. anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell'edificio;
- l. dimensioni dell'edificio;
- m. struttura dell'edificio;
- n. installazioni tecniche principali dell'edificio;
- o. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.

<sup>3</sup> L'UST registra per ogni abitazione le seguenti informazioni:

- a. identificatore dell'abitazione dell'UST (EWID);
- b. numero dell'abitazione del Cantone o del Comune;
- c. riferimento dell'immobile in abitazioni con proprietà per piani;
- d. localizzazione dell'abitazione nell'edificio;
- e. anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell'abitazione;
- f. stato dell'abitazione;
- g. dimensioni dell'abitazione;
- h. struttura dell'abitazione;
- i. tipo di utilizzo dell'abitazione.

<sup>4</sup> Un'informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.

<sup>5</sup> L'UST può dichiarare facoltative alcune caratteristiche del catalogo.

<sup>8</sup> L'UST può far figurare nel REA le caratteristiche o le indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare valutazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.

#### **Art. 9** Fonti

<sup>1</sup> Le fonti sono in primo luogo i dati amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all'articolo 8 capoversi 1–3.

<sup>2</sup> Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:

- a. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;
- b. dati di base della misurazione ufficiale;
- c. dati di base dei registri fondiari cantonali;
- d. dati di riferimento per la determinazione del valore fiscale;
- e. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
- f. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;
- g. notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobiliare;
- h. notifiche di utilizzatori dei dati del REA;
- i. dati di altre rilevazioni statistiche, a condizione che l'utilizzo sia espressamente menzionato nell'allegato all'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>6</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
- j. dati rilevati in occasione di controlli di impianti di combustione cantonali e comunali;
- k. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).

<sup>3</sup> I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell'UST per l'aggiornamento del REA.

<sup>4</sup> Le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni che svolgono attività di diritto pubblico sono tenute a fornire dati utili per fini statistici.

#### **Art. 10** Tenuta e aggiornamento dei registri

<sup>1</sup> I servizi comunali o cantonali responsabili dell'aggiornamento dei dati rilevano nel REA o in un registro riconosciuto in modo costante tutte le informazioni riguardanti progetti di costruzione soggetti a permesso, edifici e abitazioni secondo l'articolo 8. L'aggiornamento deve essere concluso formalmente entro e non oltre la fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.

<sup>2</sup> I registri riconosciuti trasmettono all'UST i dati sugli edifici e le abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l'importazione dei dati sono nella misura del possibile standardizzate e automatizzate.

#### **Art. 11** Sostegno ai Comuni

<sup>1</sup> In collaborazione con i responsabili cantonali del coordinamento, l'UST fornisce un sostegno ai servizi comunali competenti per l'aggiornamento del registro non collegati a un registro riconosciuto.

---

<sup>6</sup> RS 431.012.1

<sup>2</sup> I servizi responsabili della gestione di registri riconosciuti sostengono i servizi comunali competenti per l'aggiornamento del registro nella loro attività e definiscono in quale forma le informazioni necessarie devono essere riportate nel registro riconosciuto.

#### **Art. 12** Controllo e correzione dei dati

<sup>1</sup> L'UST controlla la qualità dei dati estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti e destinati alla registrazione elettronica nel REA.

<sup>2</sup> L'UST mette a disposizione un servizio di controllo automatizzato allo scopo di garantire che i dati forniti dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all'articolo 3 capoverso 2.

<sup>3</sup> L'UST controlla inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio competente per il loro aggiornamento o al servizio responsabile della gestione di un registro riconosciuto, a scopo di revisione, le divergenze e gli errori riscontrati.

<sup>4</sup> Se i dati rilevati risultano errati o incompleti oppure se presentano divergenze l'UST può disporre la rettifica fissando una scadenza per la rielaborazione.

#### **Art. 13** Interfacce

<sup>1</sup> L'UST mette a disposizione dei servizi competenti per l'aggiornamento dei dati del REA un'applicazione informatica per la loro registrazione e gestione.

### **Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati**

#### **Art. 14** Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell'UST

<sup>1</sup> Il REA funge da base dati per le rilevazioni statistiche dell'UST.

Sulla scorta dei dati del REA l'UST può in particolare:

- a. realizzare elaborazioni statistiche;
- b. effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici.

#### **Art. 15** Utilizzo e comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali

<sup>1</sup> L'UST consente di accedere ai dati del REA in linea per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali:

- a. ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali;
- b. ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi commissionati da un servizio pubblico.

<sup>2</sup> L'accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all'UST.

<sup>3</sup> L'accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso 1 e ai dati necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

<sup>4</sup> Su richiesta, l'UST può trasmettere a pacchetti i dati dei livelli di autorizzazione A e B secondo l'allegato 1 risultanti da elaborazioni individuali.

<sup>5</sup> I dati del livello di autorizzazione B secondo l'allegato 1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito.

<sup>6</sup> I servizi che beneficiano di un'autorizzazione d'accesso secondo il capoverso 1 possono metterli a disposizione di terzi conformemente alla rispettiva legislazione cantonale, fatte salve le disposizioni della presente ordinanza.

#### **Art. 16** Pubblicazione dei dati del REA

<sup>1</sup> L'UST pubblica su Internet i dati del REA del livello di autorizzazione A secondo l'allegato 1.

#### **Art. 17** Commercio dei dati e utilizzo a fini commerciali

Il commercio dei dati del REA e il loro utilizzo a fini commerciali sono vietati.

#### **Art. 18** Emolumenti

<sup>1</sup> L'utilizzo dei dati messi a disposizione su Internet è gratuito.

<sup>2</sup> L'accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un'autorizzazione secondo l'articolo 15 capoverso 2 è gratuito.

<sup>3</sup> Viene riscosso un emolumento per la consegna collettiva di dati del REA risultanti da un'elaborazione individuale e per l'utilizzo del sistema informativo REA per l'esecuzione di compiti legali.

<sup>4</sup> La riscossione degli emolumenti da parte dell'UST sottostà all'ordinanza del 25 giugno 2003<sup>7</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

---

<sup>7</sup> RS 431.09

#### Sezione 4: Sicurezza dei dati

##### Art. 19

La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>8</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>9</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

#### Sezione 5: Disposizioni finali

##### Art. 20 Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni<sup>10</sup> è abrogata.

##### Art. 21 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

##### Art. 22 Disposizioni transitorie

Gli edifici senza uso abitativo che non figurano ancora nel REA devono esservi registrati al più tardi entro il 31 dicembre 2019. L'UST elabora d'intesa con i Cantoni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.

##### Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

xx

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
La cancelliera della Confederazione, Walter Thurnherr

---

<sup>8</sup> RS 235.11

<sup>9</sup> RS 172.010.58

<sup>10</sup> RU 2000, 2555, 2004 3367, 2005 3381, 2007 3399, 6719, 2012 4707

## Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Livelli di autorizzazione

Livello A – dati di pubblico accesso

Livello A / B / C

Livello B – dati con accesso limitato

Stufe C – dati non accessibili

### Informazioni sull'edificio

Identificatore dell'edificio dell'UST (EGID)	A
Numero dell'edificio del Cantone o del Comune	A
Comune politico	A
Riferimento dell'immobile	A
Denominazione dell'edificio	A
Indicazione dell'indirizzo ai sensi dell'articolo 26b ONGeo	A
Punto di riferimento geolocalizzato dell'edificio	A
Categoria dell'edificio	A
Stato dell'edificio	A
Anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell'edificio	A
Dimensioni dell'edificio	A
Struttura dell'edificio	A
Installazioni tecniche dell'edificio	B
Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.	B
Referente per l'edificio	B

### Informazioni sull'abitazione

Identificatore dell'abitazione dell'UST (EWID)	A
Numero dell'abitazione del Cantone o del Comune	A
Riferimento dell'immobile in abitazioni con proprietà per piani	A
Localizzazione dell'abitazione nell'edificio	A
Anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell'abitazione	A
Stato dell'abitazione	A
Dimensioni dell'abitazione	A
Struttura dell'abitazione	A
Tipo di utilizzazione dell'abitazione	B

### Informazioni sul progetto di costruzione

Identificatore del progetto di costruzione dell'Ufficio federale (EPROID);	B
Comune politico	B
Riferimento dell'immobile	B
Descrizione del progetto di costruzione	B
Committente	C
Genere di lavori	B
Costi del progetto	B
Stato del progetto	B
Tipo della deroga al permesso di costruzione	B
Numero di edifici del progetto di costruzione	B
Numero di abitazioni del progetto di costruzione	B

**Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche<sup>11</sup>**

*Allegato*

*Cifre 41, voce «Periodicità» e 42, voce «Periodicità»*

**41. Statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa**

*Nuova versione della voce «Periodicità».*

Periodicità: Trimestrale conformemente all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del xx mese 20xx<sup>12</sup> sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Annuale per i servizi di rilevazione selezionati

**42. Statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa**

*Nuova versione della voce «Periodicità».*

Periodicità: Trimestrale conformemente all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del xx mese 20xx<sup>13</sup> sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

**2. Ordinanza del 25 giugno 2003<sup>14</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione**

*Art. 1 lett. i*

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell'Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:

*i. utilizzazione del sistema REA per l'esecuzione di compiti legali (art. 10 cpv. 3bis LStat).*

**3. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>15</sup> sulla geoinformazione**

*Art. 36, lett. f e g*

- f. Servizio di geocodifica e geocodifica inversa;
- g. Servizio di armonizzazione degli indirizzi.

*Allegato 1*

*Allegato 1*

**Catalogo dei geodati di base di diritto federale**

<sup>1</sup>L'identificatore 9 è modificato e l'identificatore 181 è abrogato.

<sup>2</sup>Sono aggiunti gli identificatori 196 e 197.

---

<sup>11</sup> RS 431.012.1  
<sup>12</sup> RS 431.841  
<sup>13</sup> RS 431.841  
<sup>14</sup> RS 431.09  
<sup>15</sup> RS 510.620

Denominazione	Riferimento normativo	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [Servizio specializzato della Confederazione]	Dati georeferenziali	Catasto RDDP	Livelli di autorizzazione d'accesso	Servizio di scaricamento	Identificatore
Elenco stradale ufficiale	RS 510.625, art. 26a	swisstopo	X		A	X	196
Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici	RS 510.625, art. 26c	swisstopo	X		A	X	197
Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di autorizzazione d'accesso secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni	RS 431.01 art. 10 RS 431.841 art. 1 ss.	UST			A	X	9

#### 4. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>16</sup> sui nomi geografici

##### Art. 3 lett. a

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *Nomi geografici*: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;

##### Art. 25 Denominazione

1 Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

2 Se non esistono strade, vie o piazze da denominare, possono essere utilizzati siti provvisti di denominazione.

3 L'ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

##### Art. 26a Elenco stradale ufficiale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale delle strade.

<sup>2</sup> L'elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell'articolo 3 lettera f («vie») i seguenti dati:

- un identificatore univoco (ESID);
- un nome di via univoco per località, che in località plurilingue può eventualmente essere in più lingue;
- il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell'elenco ufficiale delle località (art. 20);
- il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 24);
- l'ubicazione geografica della via;
- lo stato di realizzazione della via;
- lo stato dell'oggetto «via».

<sup>3</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale di topografia i dati che riguardano il loro territorio secondo il capoverso 2 lettere b–f e almeno trimestralmente tutte le modifiche. L'Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli nelle istruzioni.

<sup>4</sup> L'elenco stradale ufficiale è vincolante per le autorità.

##### Titolo prima dell'articolo 26b (suddivisione dell'ordinanza)

#### Sezione 6a: Indirizzi degli edifici

##### Art. 26b «Indirizzo dell'edificio»

<sup>1</sup> L'indirizzo dell'edificio viene definito dai seguenti dati:

- un identificatore univoco (EGRID);
- numero dell'edificio (EGID) e numero dell'entrata dell'edificio (EDID) secondo il registro degli edifici e delle abitazioni;
- numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;
- nome dell'edificio, se l'edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;
- il rispettivo nome della via presente nell'elenco stradale ufficiale (art. 26a);
- il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell'elenco ufficiale delle località (art. 20);
- il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 24);
- l'ubicazione geografica (punto di riferimento);

<sup>16</sup> RS 510.625

i. lo stato dell'oggetto «indirizzo dell'edificio».

<sup>2</sup> Ciascuno dei seguenti edifici ai sensi del registro degli edifici e delle abitazioni riceve uno o più indirizzi:

- a. edificio esistente;
- b. edificio autorizzato dalla legislazione cantonale per le costruzioni e la pianificazione del territorio, dal momento dell'entrata in vigore del permesso di costruzione sino alla sua eventuale estinzione senza utilizzo.

<sup>3</sup> Agli oggetti rilevati nell'ambito della misurazione ufficiale possono inoltre essere attribuiti indirizzi se ciò è previsto dal modello dei dati.

*Art. 26c* Elenco ufficiale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

<sup>2</sup> Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

*Art. 34* Elenco

L'elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza dell'11 novembre 2009<sup>17</sup> sugli orari.

*Art. 37a* Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

<sup>1</sup> Lo stradario ufficiale (art. 26a) e l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) vengono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica.

<sup>2</sup> I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati necessari all'allestimento degli elenchi. L'Ufficio federale di topografia regola i dettagli nelle istruzioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese; i dettagli vengono definiti negli accordi di programma per la misurazione ufficiale.

<sup>4</sup> Sino alla convalida dell'elenco ufficiale delle strade, per le autorità è vincolante l'ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.

## **5. Ordinanza del 4 dicembre 2015<sup>18</sup> sulle abitazioni secondarie (OASec)**

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ogni Comune fornisce annualmente all'Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) in base all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> La menzione nel registro fondiario comprende inoltre l'identificatore dell'edificio e dell'abitazione (EGID e EWID) della rispettiva abitazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera a e capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

<sup>17</sup> RS 745.13

<sup>18</sup> RS 702.1